

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

(ART. 7 – L.R. 23/2012)

Approvato dall'assemblea del 9 novembre 2013

Art. 1

Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale n.23 del 2013 è convocata dal Presidente del Comitato Regionale del Volontariato con almeno 20 giorni di preavviso, indicando l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle organizzazioni di volontariato del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2

Partecipanti all'assemblea con voto deliberativo

1. Partecipano all'Assemblea con voto deliberativo tutte le organizzazioni e le forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate, iscritte nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato del Friuli Venezia Giulia.
2. Ciascuna organizzazione esprime un voto.
3. Possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto le organizzazioni non iscritte al Registro.

Art. 3

Presidenza dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di Volontariato o da un suo delegato.

Art. 4

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente dell'assemblea dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine e impone l'osservanza del Regolamento, concede la facoltà di parlare, provvede al buon andamento dei lavori dell'assemblea.

Art. 5

Nomine

1. Il Presidente nomina un Segretario che cura la redazione del verbale dell'Assemblea e assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Per le operazioni di voto il Presidente propone all'Assemblea la nomina della Commissione elettorale, composta da non più di 20 membri, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra i partecipanti all'Assemblea.
2. È compito della Commissione elettorale accertare, tra l'altro, l'identità dei rappresentanti delle organizzazioni aventi diritto di voto.

Art. 6
Quorum

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei rappresentanti delle organizzazioni iscritte al Registro ed in seconda convocazione, disposta almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con la maggioranza dei voti espressi.

Art. 7
Approvazione del Regolamento

1. L'Assemblea approva per alzata di mano il proprio Regolamento e/o modifiche dello stesso, che trovano applicazione a decorrere dall'assemblea successiva.

Art.8
Ammissione e modalità di voto

1. Il diritto di voto è esercitato dal legale rappresentante dell'organizzazione o da un suo delegato scelto esclusivamente tra gli associati della stessa organizzazione.
2. La delega deve essere presentata in forma scritta, firmata dal legale rappresentante dell'organizzazione e riportare allegata copia di documento di identità dello stesso in corso di validità. La delega deve inoltre riportare, in forma di autocertificazione, dichiarazione che il delegato sia regolarmente iscritto al libro soci dell'organizzazione.
3. Ogni rappresentante potrà avere, oltre al suo voto in qualità di legale rappresentante di organizzazione, una sola delega.
4. Per essere ammesso al voto, ciascun elettore deve essere munito di un documento d'identità personale.
5. L'elezione dei cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro generale nel Comitato regionale del volontariato di cui all'articolo 6 della L.R. n. 23/2012. nonché dei quattro rappresentanti delle stesse organizzazioni nel Comitato di gestione di cui all'articolo 17 della L.R. n. 23/2012, si svolge con il sistema del voto segreto.
6. Tutte le altre votazioni avvengono in forma palese per alzata di mano. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione della commissione elettorale e del segretario, il presidente ne proclama il risultato.

Art. 9

Elezione dei Rappresentanti delle OdV

1. Le candidature per l'elezione dei rappresentanti di cui al comma 5 dell'articolo precedente devono essere presentate da una delle OdV iscritte all'Albo, per iscritto in occasione delle Assemblee provinciali di cui all'art. 7 comma 3 della L.R. n. 23/2012 o prima delle stesse per lettera o posta elettronica certificata indirizzata al Presidente del Comitato regionale del volontariato. Le candidature devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentate dell'Organizzazione iscritta all'Albo Regionale che presenta il candidato e dal candidato stesso.
2. Le Assemblee provinciali di cui al comma precedente, potranno essere celebrate in forma decentrata a livello di Circostrizione Elettorale. Dovranno concludersi almeno 20 giorni prima dell'Assemblea regionale.
3. Non è ammessa la candidatura a rappresentante nel Comitato regionale del Volontariato di chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi. Ugualmente non è ammessa la candidatura per il Comitato di gestione di cui all'articolo 17 della L.R. n. 23/2012 di chi abbia già ricoperto tale carica per tre mandati consecutivi.

Art.10

Operazioni di voto per l'elezione dei rappresentati

1. Per lo svolgimento delle operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti delle OdV, è costituita la Commissione elettorale di cui all'articolo 5.
2. Per facilitare i lavori, possono essere costituiti più seggi assegnando opportunamente ad essi i componenti della Commissione elettorale.
3. Ad ogni elettore viene consegnata una scheda per ogni organismo per cui si deve procedere all'elezione preventivamente vidimata dal Presidente della Commissione elettorale o da un componente della stessa; la consegna delle schede è annotata sull'elenco dei votanti.
4. Le schede riportano l'elenco dei candidati relativi alla circostrizione elettorale o provincia in cui ha sede l'organizzazione rappresentata dall'elettore. Nella scheda per ogni candidato è riportato nome, cognome e associazione che lo ha espresso. L'elettore esprime la propria preferenza barrando con una croce il nome del candidato prescelto.
5. La scheda deve essere ripiegata in modo che l'espressione di voto risulti all'interno della stessa ed introdotta a cura dell'elettore nell'apposita urna.
6. L'avvenuta operazione di voto è annotata sull'elenco dei votanti.

Art. 11

Criteri per l'elezione dei rappresentanti nel Comitato "regionale del volontariato

1. Deve far parte del Comitato regionale un rappresentante delle organizzazioni di volontariato per ciascuna delle circostrizioni elettorali regionali; risultano pertanto eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti da parte delle associazioni che hanno sede nelle singole circostrizioni elettorali.

2. Se un Candidato risulta eletto tanto nel Comitato regionale quanto nel Comitato di gestione, deve optare per uno dei due organismi. Gli subentra il primo dei non eletti, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 12

Criteri per l'elezione dei rappresentanti nel Comitato di gestione del Fondo speciale (art 17 LR23/2012)

1. Deve far parte del Comitato di gestione un rappresentante delle organizzazioni di volontariato per ogni Provincia della regione
2. Risultano pertanto eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti da parte delle associazioni che hanno sede in ciascuno dei territori provinciali.

Art. 13

Parità di preferenze tra due o più candidati

1. In caso di parità di preferenze tra due o più candidati, risulta eletto il candidato espresso dall'associazione con data di costituzione precedente.

Art. 14

Spoglio delle schede e proclamazione degli eletti

1. Ad operazioni di voto ultimate, la Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede raccolte.
2. Sono considerate nulle le schede:
 - a) prive della vidimazione di cui all'art. 10;
 - b) che presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c) nelle quali l'elettore ha espresso preferenze per più di un candidato;
 - d) ove non sia chiaramente individuabile il candidato prescelto.
3. Terminato lo scrutinio, la Commissione elettorale redige apposito verbale, indicando il numero dei votanti, delle schede valide, nulle o bianche, dei voti validi riportati da ogni singolo candidato.
4. Il verbale viene consegnato al Presidente dell'Assemblea ai fini della proclamazione degli eletti.

Art. 15

Criteri di incompatibilità

1. La candidatura o il contemporaneo incarico in assemblee istituzionali (consiglio comunale, provinciale, regionale o parlamento) è incompatibile con gli incarichi di cui all'art. 9 e comporta la non eleggibilità.
2. In caso di candidatura per l'elezione nelle assemblee istituzionali di cui al comma precedente, che intervenga nel corso del mandato, l'incarico decade automaticamente.

Art. 16
Surroga

1. I componenti eletti nel Comitato Regionale del volontariato e nel Comitato di Gestione che per qualsiasi ragione vengano a mancare, sono sostituiti seguendo l'ordine dei voti attribuiti dall'Assemblea regionale tenuto conto delle disposizioni degli art. 11 e 12.
2. Qualora non vi siano soggetti non eletti che abbiano riportato voti, alla sostituzione si provvede mediante cooptazione da parte del Comitato regionale del Volontariato, tenuto conto delle disposizioni sopra menzionate.

Art. 17
Ricorsi

1. L'elezione dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato nel Comitato Regionale e nel Comitato di Gestione può essere contestata nel termine di quindici giorni, a mezzo raccomandata indirizzata al Presidente della Giunta regionale.
2. Superato tale termine il ricorso diventa improponibile.
3. Sul ricorso si pronuncia la Giunta regionale, sentita la Commissione elettorale di cui all'art. 5.